

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## ABOLIZIONE ESTEROMETRO DAL 1° GENNAIO 2022

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



L'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, modificato dall'art. 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive sopprimendo di fatto il c.d. Esterometro.

Con il provvedimento prot. n. 293384 del 28 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha modificato a decorrere dal 1° gennaio 2022 il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127", definendo così le nuove regole tecniche che sostituiscono l'esterometro.

### LE VECCHIE REGOLE DI INVIO DELL'ESTEROMETRO

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, prevedeva una doppia possibilità per le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, ovvero:

- la predisposizione e la trasmissione trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso soggetti stranieri nel trimestre di riferimento;
- la predisposizione e l'invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato "codice destinatario" con un valore convenzionale ("XXXXXXX").

### LE NUOVE MODALITÀ DI INVIO DEI DATI DELLE FATTURE TRANSFRONTALIERE

Con la Legge n. 178 del 2020, art. 1 comma 1103, è stato modificato l'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127 del 2015, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi al SdI non più con il tracciato dell'esterometro, ma nel formato della fattura elettronica, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche contenute nel provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2021. In particolare:

- per le operazioni attive, la trasmissione deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per le operazioni passive, la trasmissione deve essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

La trasmissione dei file deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.). Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file deve invece essere effettuata

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione;

La comunicazione rimane comunque facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quello per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, il provvedimento precisa che, per quanto riguarda le operazioni passive, i tipi di documento che possono essere utilizzati in fase di trasmissione al SdI sono:

- TD17 - integrazione/autofattura per acquisto di servizi da soggetti esteri;
- TD18 - integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- TD19 - integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, secondo comma, DPR 633/72 (acquisto presso soggetti esteri che si trovano nel territorio nazionale).

Il file xml dovrà essere predisposto nelle seguenti modalità:

- Cedente/Prestatore: i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza;
- Cessionario/Committente: i dati del cessionario residente che effettua l'integrazione;
- Data della sezione "Dati Generali": la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione);
- Per ogni operazione va compilata la sezione Dettaglio Linee rispettando l'obbligatorietà dei campi (indicazione dell'imponibile nella fattura, della relativa imposta calcolata dal cessionario o del codice Natura qualora l'operazione non sia imponibile);
- Dati fatture collegate: gli estremi della fattura di riferimento;
- Numero fattura: il numero attribuito al documento, preferibilmente nell'ambito di una numerazione progressiva dedicata.

Occorre ricordare che, qualora la fattura relativa all'acquisto intracomunitario non pervenga entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve provvedere alla regolarizzazione mediante emissione di autofattura il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Questo adempimento, se il cessionario è un soggetto stabilito in Italia, va eseguito attraverso il sistema di interscambio, predisponendo e trasmettendo il file con tipo documento TD20.

## CONSEGUENZE SULLA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

L'invio a SdI del file xml deve considerarsi "un rigo dell'esterometro", e non una fattura elettronica, con la conseguenza che il documento che ha natura di "fattura" è quello che è stato inviato al cliente, e non il file XML, in maniera esattamente contraria a quanto avviene per le operazioni interne.

Se per le operazioni interne, infatti, la fattura, da un punto di vista legale, è il file xml, e non la cosiddetta "fattura di cortesia", che non assume alcun valore legale, per le operazioni estere la fattura sarà la copia direttamente inviata dal fornitore estero (in genere sotto forma di file pdf), mentre il file xml sarà un "rigo di esterometro".

Ciò comporta che il documento inviato al cliente deve essere conservato a norma (quindi in modalità cartacea o con conservazione sostitutiva), e non è sufficiente la conservazione del file xml o, peggio ancora, confidare nella conservazione di quel file da parte dell'Agenzia delle Entrate. Qualora, infatti, dovesse insorgere un contenzioso con il fornitore estero, il documento comprovante l'avvenuta effettuazione dell'operazione sarà il file pdf conservato a norma, o la copia cartacea di quanto spedito via mail dallo stesso.

**Bitonto, 29 novembre 2021**

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)